

Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO CARBONIA - IGLESIAS

REGOLAMENTO

(Approvato il 08 marzo 2007)

Il presente regolamento integra, nelle parti esecutive, lo statuto approvato dalle Associazioni di Volontariato della Provincia di Carbonia/Iglesias organizzate per la gestione delle attività di Protezione Civile.

ART.1

Composizione dell'Assemblea

Comma 1 – Compongono l'assemblea delle associazioni di Protezione Civile della Provincia di Carbonia-Iglesias:

- Le associazioni iscritte nell'albo regionale di Protezione Civile nelle categorie "Ambiente" e/o "Operatività Speciale" che presentino formale adesione al Coordinamento.
- Le associazioni regolarmente costituite che, avendo le attività di "Protezione Civile" tra gli scopi statutari, fanno esplicita richiesta scritta di adesione al coordinamento, opportunamente approvata dal Coordinamento.

Comma 2 – Non possono far parte dell'assemblea delle associazioni di Protezione Civile della Provincia di Carbonia-Iglesias:

- Le associazioni non di volontariato.
- Le associazioni non aventi le finalità di "Protezione Civile" tra gli scopi statutari.
- Le associazioni che, pur avendo fatto esplicita richiesta scritta, abbiano ottenuto parere sfavorevole dal Coordinamento in carica.

Comma 3 – Decadono dal diritto di rappresentanza all'assemblea delle associazioni di Protezione Civile della Provincia di Carbonia-Iglesias:

- Le associazioni che non collaborano alle attività della Provincia e del Coordinamento dal oltre due anni.
- Le associazioni che modificano la struttura o l'operatività associativa in forme individuabili tra le attività lucrative.

Comma 4 – La decadenza dal diritto di rappresentanza all'assemblea delle associazioni di Protezione Civile della Provincia di Carbonia-Iglesias, va comunicata all'associazione per iscritto con le motivazioni del provvedimento, preso con apposita delibera del Coordinamento espressa con maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Comma 5 – Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione può presentare ricorso scritto, indicando le eventuali eccezioni documentate, alle motivazioni espresse.

Comma 6 – Entro il mese successivo alla ricezione del ricorso, il Coordinamento delibera in forma definitiva con maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso di inadempienza il ricorso si intende accettato.

Comma 7 – L'associazione, dopo sei mesi, può ripresentare richiesta di adesione al coordinamento delle associazioni, talora riporti il suo status ai requisiti dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Comma 8 – Dell'elenco delle Associazioni aderenti al Coordinamento, è tenuto un apposito albo, depositato presso gli uffici della Protezione Civile della Provincia.

Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile

ART.2

Elezione del gruppo di Coordinamento

Comma 1 – Il Coordinamento viene eletto tra i rappresentanti delle organizzazioni partecipanti all'Assemblea delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Ogni associazione è rappresentata dal Presidente o un suo delegato.

Comma 2 – L'assemblea è validamente costituita se convocata con almeno quindici giorni di preavviso, sono presenti, in prima convocazione i 2/3 delle organizzazioni aventi diritto; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Associazione assente può delegare, a rappresentarla, un'altra associazione aderente al Coordinamento.

Ogni Associazione intervenuta può presentare una sola delega.

Comma 3 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o un suo rappresentante.

Comma 4 – La votazione si esprime a scrutinio segreto con l'iscrizione di massimo due nominativi tra le associazioni indicate nelle candidature espresse in assemblea.

ART.3

Iscrizioni

Comma 1 – L'Associazione che intende aderire al Coordinamento, invia, agli uffici della Protezione Civile Provinciale, la documentazione di richiesta iscrizione, contenente:

- I dati dell'associazione.
- I dati del rappresentante legale.
- Copia dello Statuto associativo e dell'Atto Costitutivo.
- Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato.
- Documento, firmato dal rappresentante legale, in cui certifica che l'associazione non svolge attività lucrative e acconsente alla verifica, su richiesta, dei documenti contabili.
- Settori di intervento di Protezione Civile in cui opera, con indicato: il numero degli aderenti, il numero con il tipo di attrezzature e mezzi eventualmente disponibili, i tempi minimi di allertamento per la piena operatività.
- Elenco delle principali attività ordinariamente svolte.

ART.4

Comma 1 – Qualora fosse necessario apportare modifiche od integrazioni al presente regolamento del Coordinamento, si conviene che il Coordinamento stesso sia convocato in commissione plenaria.